

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2094

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PUJIA, GIADRESCO

Presentata il 27 settembre 1984

Aumento del contributo alla stampa italiana all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 4 agosto 1984, n. 428, è stato notevolmente aumentato il contributo dello Stato per lo sviluppo della stampa quotidiana e periodica nazionale, riconoscendo la necessità di un valido sostegno ai mezzi che assicurano il pluralismo dell'informazione, in presenza della grave crisi nella quale si dibatte l'editoria giornalistica.

Nelle stesse condizioni di crisi — anzi più grave perché per l'essere editi all'estero o per la loro natura non possono disporre di grossi *budget* pubblicitari — si trovano giornali e periodici editi in lingua italiana nei paesi stranieri o quelli specializzati editi in Italia e diffusi tra le nostre collettività emigrate.

Come è stato ripetutamente affermato nei documenti della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero (FUSIE) e delle organizzazioni nazionali dell'emigrazione, le condizioni finanziarie di tale stampa, ed in particolare di quella a carattere volontaristico e non commerciale, hanno già costretto alla cessazione della pubblicazione di parecchie testate e rischiano di provocarne altre in breve tempo.

Tale eventualità ha causato forti denunce e proteste da parte delle collettività italiane all'estero che si vedono gradualmente private di organi che da molti anni sono l'unico strumento di informazione, di collegamento con la terra di origine, di sostegno dei valori originari, di dibattito dei loro problemi.

Con la legge 5 agosto 1981, n. 416, era stata prevista l'erogazione di un contributo, che si è dimostrato del tutto insufficiente, e lo è ancor di più a fronte delle lievitazioni dei costi della carta, della stampa e delle spedizioni.

In occasione della votazione della nuova normativa sull'editoria, le Commissioni parlamentari competenti ed il Governo hanno preso atto della necessità di un congruo aumento del contributo in parola, accogliendo all'unanimità uno specifico ordine del giorno.

Con la presente proposta di legge, pertanto, nell'accogliere le istanze delle collettività italiane all'estero, delle loro organizzazioni e della FUSIE, si intende attuare concretamente l'impegno delle Commissioni e del Governo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per gli anni 1984 e 1985 è autorizzato l'aumento dell'importo del contributo complessivo annuo previsto dal primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nella misura di un miliardo in ragione di anno.

La ripartizione del contributo di cui al precedente comma è operata, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1984 e 1985. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.